

SALERNITANO S.C.P.A., il primo quale titolare della ditta individuale “Allegra Fattoria” e la seconda quale garante, di pagare la somma di € 28.128,48 quale saldo del conto corrente n. 1000302-8, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria, deducendo: che il sig. CIRINO ha intrattenuto con la Banca opposta il rapporto di conto corrente n. 1000302-08 su cui veniva successivamente concessa un’apertura di credito di € 20.000,00 e poi di € 25.000,00, per cui la Banca aveva chiesto il rilascio di garanzia da parte della sig.ra [REDACTED] (madre del sig. [REDACTED]); che nel mese di Luglio del 2011, senza preavviso e senza alcuna motivazione, al sig. [REDACTED] sarebbe stato negato il carnet di assegni, tanto che dopo aver utilizzato l’ultimo dei 10 già rilasciati dalla Banca nel mese di Aprile, si sarebbe visto costretto a chiudere la propria attività commerciale, non avendo alcuna liquidità per affrontare il mercato e per sostenere gli impegni economici già assunti; che con nota del 15/12/2011 l’Avv. Carmine Volpe chiedeva alla sig.ra MOGAVERO l’immediato versamento della somma di € 25.994,14 quale scoperto sul conto corrente indicato e conseguente operazione di sconto finanziario; che, dunque, la Banca opposta non avrebbe eseguito il contratto secondo buona fede, negando il rilascio del carnet di assegni in modo imprevisto ed arbitrario e recedendo senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione dal contratto; che il recesso esercitato dalla Banca opposta sarebbe illegittimo, poiché assunto in violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede, in quanto esercitato in modo illegittimo, imprevisto e comunque arbitrario; che l’illegittima richiesta al garante del pagamento immediato della debitoria maturata e l’assenza di una preventiva comunicazione formale di recesso nei confronti del sig. [REDACTED] avrebbero impedito a quest’ultimo di esercitare la sua attività imprenditoriale; che inoltre la Banca opposta avrebbe inopinatamente girato “a sofferenza” il sig. [REDACTED], segnalandolo nel sistema creditizio, con conseguente ulteriore pregiudizio per non avere così potuto ottenere risorse finanziarie neanche da altri Istituti di credito, così subendo danni patrimoniali e non patrimoniali; che, ad ogni modo, il credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta avrebbe consistente diversa rispetto a quella di cui al Decreto Ingiuntivo; che, infatti, dalla documentazione prodotta in sede monitoria la Banca risulterebbe creditrice di € 28.128,48, ma in realtà tale somma costituirebbe l’esito dell’addebito di commissioni e spese non giustificati nella loro entità, di commissioni di massimo scoperto non previste dalla



normativa vigente, di valute fittizie, del calcolo di interessi anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c. e dell'applicazione di interessi usurari; che, ad ogni modo, il certificato ex art. 50 T.U.B. non sarebbe sufficiente per l'emissione del Decreto Ingiuntivo.

In virtù di quanto innanzi esposto **C M e M R**

M hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012; condannare la Banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite; condannare la Banca opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essi patiti; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato M. G , dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva in giudizio **la BANCA**

deducendo: che parte opponente non ha contestato l'esistenza dei rapporti bancari di conto corrente e di garanzia e, dunque, che ai sensi dell'articolo 115, co. 1, c.p.c., essi devono ritenersi provati nella loro esistenza; che le doglianze circa l'illegittimità e l'imprevedibilità del recesso da essa esercitato sarebbero infondate; che, infatti, le norme in materia prevederebbero che il recesso operato dalla Banca sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, salvo l'obbligo per la Banca di concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori, nonché che in caso di apertura di credito a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di 15 giorni; che nel caso di specie essa avrebbe concesso il termine di 15 giorni (ancorché fosse previsto contrattualmente quello di 5 giorni) al debitore ed al garante per rientrare dell'esposizione debitoria; che tra l'invio della raccomandata a/r al debitore ed alla garante con richiesta di rientro dell'esposizione e la data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio sarebbero trascorsi 5 mesi; che, peraltro, già il rifiuto della Banca nel Luglio del 2011 di rilasciare il carnet di assegni al cliente costituirebbe manifestazione di volontà di non voler proseguire nel rapporto bancario; che le contestazioni circa le presunte illegittimità delle condizioni economiche e contrattuali, nonché circa i presunti addebiti illegittimi in conto corrente sarebbero infondate, in quanto essa avrebbe operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle pattuizioni contrattuali, anche considerato che il contratto



di apertura di credito è stato concluso nel 200, dunque dopo l'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000; che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, quest'ultima non avrebbe neanche fornito la prova dell'esistenza e/o dell'ammontare dei pregiudizi patiti; che la sig.ra M R M , avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, sarebbe tenuta a pagare "a semplice" o "a prima richiesta", senza poter sollevare eccezioni circa il rapporto fondamentale garantito. In virtù di quanto innanzi esposto la **BANCA**

ha concluso per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale del Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Durante il giudizio veniva espletata Consulenza Tecnica d'ufficio contabile; inoltre con comparsa depositata telematicamente in data 26/5/2018 interveniva la **S.R.L.** assumendo: che in data 27/12/2017 Banca S.P.A. aveva ceduto "pro soluto", ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 385 del 1993, a INVESTMENT S.R.L. (già S.R.L.), con effetti economici a decorrere dal 6/11/2017, un pacchetto di crediti, individuabili in blocco, aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione; che dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Parte Seconda - n. 153 del 30/12/2017; che nell'ambito di tale cessione, S.R.L. ha conferito l'incarico di gestore del portafoglio a S..R.L. per lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero dei crediti e l'escussione dei debitori ceduti; che S.R.L. ha conferito procura speciale alla S.R.L. affinché quest'ultima provveda a compiere, in nome e per conto della INVESTMENT S.R.L., ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, giusto atto a rogito Notaio dott. di Roma, in data 7/8/2017, Rep. n. – Racc. n. crediti è compreso quello oggetto del presente giudizio nei confronti del sig.

che, dunque, essa interviene nel presente giudizio in sostituzione della



BANCA

S.C.P.A. facendo proprie le conclusioni già formulate da quest'ultima.

Pertanto legittimata a stare nel presente giudizio è la **S.R.L.**

Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile decidere la controversia.

SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA GARANTE

Costituitasi in giudizio, la Banca opposta ha eccepito che l'opposizione proposta da M R M sarebbe inammissibile, poiché questa avrebbe sottoscritto garanzia con clausola di pagamento c.d. "a prima richiesta" e, pertanto, sarebbe tenuta a pagare immediatamente al creditore quanto da questi richiesto, senza alcuna facoltà di opporre al creditore beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli articoli 1936, 1941 e 1945 c.c., stante l'autonomia del contratto di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito, nel senso che nello stesso viene meno la relazione di accessorietà tra garanzia e obbligazione garantita.

L'eccezione è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, con orientamento seguito dalla costante giurisprudenza successiva, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto "a prima richiesta", "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" ha natura di **contratto autonomo di garanzia**, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili, consiste proprio, in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia – tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d. "autonomia" della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante. Di conseguenza, **il garante c.d. "autonomo" è tenuto a pagare "illico et immediate" al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve alcune eccezioni, individuate dalla Suprema Corte nei seguenti casi: nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. "exceptio doli generalis", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da**



parte del creditore.

Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva che le contestazioni sollevate dall'opponente M R M in merito alla presunta nullità delle clausole che prevedono interessi in misura ultralegale in quanto in violazione dell'articolo 1284 c.c., alla presunta nullità della commissione di massimo scoperto ed alle valute c.d. "fittizie" sono inammissibili e, pertanto, sotto questi profili l'opposizione va rigettata. Di contro l'opponente, pur avendo sottoscritto garanzia "autonoma" ben possono sollevare contestazioni relative alla nullità dei rapporti di provvista, cioè quelli bancari, i cui saldi creditori sono stati azionati in via monitoria, laddove le relative eccezioni vertono intorno alla presunta violazione del disposto dell'articolo 1283 c.c. e degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. che hanno pacificamente natura di norme imperative, essendo volte a tutelare interessi di carattere generale e sovraindividuale.

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione proposta da M R M è inammissibile, ad eccezione delle doglianze circa la presunta applicazione di interessi anatocistici in spregio al disposto dell'articolo 1283 c.c. e di usurarietà degli interessi.

SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE

Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito l'opposizione.

Gli opposenti hanno dedotto che il saldo creditore azionato dalla Banca opposta in via monitoria sarebbe eccessivo, in quanto risultante da addebiti illegittimi per interessi ultralegali mai pattuiti in contrasto con il disposto dell'articolo 1284 c.c., per voci di costo mai pattuite, per la capitalizzazione di interessi anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c., per la c.m.s. illegittima, per l'applicazione di valute c.d. "fittizie" e per interessi usurari. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

Innanzitutto occorre rilevare che, come accertato anche dal C.T.U. nominato, **risulta depositato agli atti il contratto originario di conto corrente n. 1000302/8 del 28/8/2007** sottoscritto tra il sig. _____ quale titolare della ditta individuale

“ _____ ” e la Banca opposta (**cf. all. 2 della produzione della fase monitoria) completo di tutte le condizioni economiche (tasso di interesse, commissioni di massimo scoperto, valute, pari periodicità della capitalizzazione trimestrale),**



confermate dal documento di sintesi, validamente sottoscritte dal sig.

Inoltre la Banca ha prodotto in giudizio tutti gli estratti conto – ordinari e scalari – dall'1/10/2007 fino al 12/4/2012 (in cui risulta un saldo debitore a carico del sig.

pari ad € 27.969,44 girato a sofferenza, oltre competenze per € 159,03 volturate a sofferenza per un totale di € 28.128,48).

In base a tale documentazione il C.T.U. nominato ha provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente n. 1000302/8 dal 2007 al 2012 applicando i tassi di interesse e le spese contrattualmente pattuite, riconoscendo la medesima periodicità di capitalizzazione contrattualmente stabilita ed **escludendo la commissione di massimo scoperto, in quanto non ritenuta determinata**, essendo stata stabilita solo l'aliquota percentuale e non anche le modalità di calcolo, la base ed i periodi di applicazione. Il C.T.U. ha poi verificato che la Banca non ha mai applicato interessi usurari. Di conseguenza il professionista nominato ha provveduto a rideterminare **il saldo del conto corrente n. 1000302/8 alla data del 12/4/2012 in complessivi € 25.185,18 a debito del sig.** **in**

luogo del saldo negativo pari ad € 28.128,48 come risultante dall'ultimo estratto conto.

Orbene, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse costituiscono l'esito di un'analisi che appare immune da vizi logici e metodologici, oltre che pienamente rispettosa della documentazione (contrattuale e contabile) in atti e delle norme "*ratione temporis*" applicabili.

Da ciò consegue che il saldo del conto corrente n. 1000302/8 va rideterminato in complessivi € 25.185,18 a debito del sig. – quale titolare della ditta

Individuale “ ” in luogo del saldo negativo di € 28.128,48 risultante dall'ultimo estratto conto.

Per ciò che riguarda **la posizione della sig.ra** , avendo questa sottoscritto un contratto autonomo di garanzia (**cf. all. 3 della produzione della fase monitoria**) ed avendo il rapporto principale un profilo di illegittimità soltanto relativamente alla clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in violazione del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex articolo 1346 c.c., (dunque non per contrasto con norme di carattere imperativo), ne consegue che l'opposizione da questa



proposta è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 va integralmente confermato nei suoi confronti,

Quanto al sig. _____, debitore principale e correntista, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012 va revocato nei suoi confronti e quest'ultimo va condannato al pagamento in favore di B2 KAPITAL S.R.L. dell'importo pari ad € 25.185,18 quale saldo debitore del conto corrente n. 1000302/8 alla data del 12/4/2012 oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo.

Ne deriva altresì l'infondatezza della domanda di parte opponente diretta ad ottenere la condanna della Banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, poiché non vi è alcun saldo creditore in favore del correntista sig. .

Per quanto concerne **la presunta illegittimità del recesso esercitato dalla Banca** rispetto ai contratti di conto corrente n. 1000302/8 e dall'apertura di credito su di esso regolata, il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

Infatti, dalla documentazione prodotta dalla Banca (**cf. all. 7 della produzione della fase monitoria**) risulta provato che l'opposta ha provveduto a mettere regolarmente in mora **il debitore principale _____ e la garante _____**

con raccomandata a/r inviata il 15/12/2011 ricevuta dagli opposenti, in cui veniva concesso a questi ultimi il termine di 15 giorni (laddove il contratto di conto corrente all'articolo 29) prevede il termine minimo di 5 giorni di pravviso – cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) per il rientro dall'esposizione debitoria maturata a quella data. Pertanto la Banca ha receduto dal contratto di conto corrente e dal relativo affidamento tenendo una condotta conforme alle regole di buona fede e correttezza, nonché ossequiosa delle pattuizioni contrattuali.

La legittimità e correttezza del comportamento tenuto dalla Banca opposta comporta altresì l'infondatezza della domanda di parte opponente di condanna dell'Istituto di credito al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – che avrebbe subito per effetto della condotta di quest'ultimo: nella fattispecie concreta, infatti, difetta il presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità civile e della conseguente obbligazione risarcitoria, cioè la condotta “*non iure*” e “*contra ius*” del soggetto che si assume danneggiante.



Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte opponente è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.

SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'opposizione proposta da _____ è stata rigettata e che quella proposta da _____ è stata accolta solo in minima parte (con riduzione del credito azionato in via monitoria da € 28.128,48 ad € 25.185,18), sono poste **a carico di quale titolare della ditta individuale**

” e di _____ in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 25.185,18, pari al saldo a credito Banca opposta come rideterminato dal C.T.U.) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 4.835,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 875,00 per la fase di studio; € 740,00 per la fase introduttiva; € 1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Per effetto del principio di soccombenza anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di _____ titolare della ditta individuale “ _____ ” e di

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione proposta da _____ e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012;
- 2) Accoglie l'opposizione proposta da _____ quale titolare della ditta “A _____” e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 1637/2012;
- 3) Condanna C. M. _____ quale titolare della ditta individuale _____ al pagamento, in favore di _____ S.R.L. dell'importo pari ad € 25.185,18, quale saldo creditore del contratto di conto corrente



n. 1000302/8 alla data del 12/4/2012 oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo;

4) Condanna _____ quale titolare della ditta individuale " _____ " e _____ in solido tra loro al pagamento, in favore di _____ S.R.L., delle spese di lite, pari ad € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;

5) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di _____, quale titolare della ditta "A _____" e di _____.

Così deciso in Salerno il **3/3/2020**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo

